

Palco

Ci si è confrontati sulle caratteristiche dei palchi che attualmente sono delle vere e proprie "opere sceniche" i cui elementi tecnologici, anche mobili, non possono essere considerati assimilabili ad un banale ponteggio, né tantomeno essere definiti opere provvisori. Sarà pertanto responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza e delle imprese esecutrici identificare le necessarie misure di prevenzione e protezione per la costruzione dell'opera individuando, secondo principi di valutazione dei rischi, le migliori opere provvisori per allestire in completa sicurezza il palco stesso.

Attrezzature di lavoro/ DPI

Le attrezzature di lavoro ed i DPI fabbricati in Italia o in paesi della comunità europea ed impiegate in cantiere dovranno essere marcate CE e possedere tutti i requisiti di sicurezza secondo le modalità previste dalle direttive di prodotto e la relativa legislazione di recepimento. Tale soluzione non presenta problemi.

Per le attrezzature di lavoro ed i DPI fabbricati in paesi Extra Comunità Europea ed impiegate in cantiere in Italia si dovrà procedere a realizzare apposita dichiarazione di corrispondenza alle normative europee, mediante Mandatario sul territorio Europeo al fine di attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti. Queste richieste vengono trasmesse con largo anticipo dal Produttore Italiano alla Produzione Straniera in modo tale da poter espletare le pratiche necessarie.

Con il patrocinio di:



Nell'ambito di:



Il quaderno è stato redatto da:

- ASL MILANO:
- dott.ssa Susanna CANTONI, dott. dott.ssa Calogera CAMPO,
- Marco MORONE TdP, Luigi LECCARDI TdP ;
- ASSOMUSICA: Alberto ARTESE,
- MASTERPLANSTUDIO SRL: Arch. Stefano GAUDIMUNDO,
- SICUREZZA E AMBIENTE ENGINEERING Srl : Ing. Marco POCHINTESTA

Sintesi dei contenuti del project work

SICURAMENTE UNO SPETTACOLO

Riflessioni tecniche sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento di grandi eventi e spettacoli temporanei



Inquadramento normativo per il settore specifico

Le grandi strutture realizzate per eventi, spettacoli e manifestazioni temporanee ricadono nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 in quanto le stesse sono da considerare opere di ingegneria civile (punto 1 allegato X). La recente Legge 98/2013 lo conferma riconoscendo le tipicità del settore e prevedendo un prossimo dispositivo legislativo specifico. Per la realizzazione queste opere di ingegneria, costituite da elementi strutturali, macchine, attrezzature ed impianti sono necessarie particolari opere provvisori (come safety line, andatoie e passerelle), mezzi d'opera come autogrù e piattaforme, e contemporanee attività di imprese interferenti. Questi ed altri elementi dovranno essere considerati nei piani di sicurezza (PSC) al fine di prevenire i rischi connessi a lavorazioni e interferenze. La caratteristica temporaneità e la specificità di questi cantieri è coerente con il sistema organizzativo, che individua la posizione di garanzia nel "committente" (definito da Art 89 D.Lgs. 81/08) e non nel "datore di lavoro committente" (diversamente obbligato dall'art. 26 D.Lgs. 81/08). Anche se entrambi i soggetti sono dotati di potere decisionale e di spesa, solo il committente è obbligato al rispetto dei principi generali di tutela (Art 15 D.Lgs. 81/08) anche in assenza di lavoratori subordinati e anche se il luogo dove avviene l'allestimento non è nella propria disponibilità giuridica. Ricondurre tali attività nel campo di applicazione del titolo I, art. 26 del D.Lgs. 81/2008 risulta pertanto non corretto sia a seguito dell'emanazione del "decreto del fare", sia in quanto tale modalità organizzativa non può prescindere dalla presenza di un Datore di Lavoro Committente, e pertanto dalla presenza di lavoratori subordinati ed un Documento di Valutazione dei Rischi dell'unità produttiva.

Identificazione e compiti dei soggetti obbligati

Committente: la figura del committente è identificabile in prima istanza nella figura del Produttore sia esso nazionale o internazionale. Egli è responsabile degli aspetti gestionali, organizzativi e finanziari dell'evento e la sua attività ha carattere imprenditoriale. In quanto produttore è responsabile della creazione e della sorveglianza di un budget e dispone di conseguenza di una rappresentanza legale

Uno spettacolo può essere prodotto più volte in stati e location differenti come accade ad esempio per i tour nazionali e/o mondiali, per gli spettacoli temporanei ciò avviene mediante tre principali modalità:

- Il produttore produce e realizza lo spettacolo, come sopra descritto e organizza il tour a livello nazionale .
- si avvale in una determinata città, di un Local Promoter (LP) al quale delega, la scelta e/o la contrattualizzazione dei servizi locali. In questo caso il LP opera a seguito di un rapporto contrattuale con il Produttore nazionale, agisce come general contractor e il produttore mantiene il ruolo di committente.
- Una terza modalità è l'organizzazione di uno spettacolo da parte di un Local Promoter che realizza in proprio l'allestimento dopo averne acquisito i diritti dal produttore iniziale. Il Local Promoter in questo caso agisce quindi in qualità di committente provvedendo direttamente agli ingaggi e agli appalti per il reperimento di uomini e mezzi per l'allestimento dello spettacolo

Responsabile dei Lavori Produzione Italiana:

Può essere nominato dal committente e identificabile nelle figure del Produttore Esecutivo, Direttore di Produzione, Site Coordinator, ecc, in ragione delle varie fasi di lavoro. Tali figure vengono formalmente nominate dalla Committenza che provvede ad affidare alcuni dei compiti di cui all'art. 90 – 93 del D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento alla corretta gestione ed organizzazione del cantiere nelle fasi di lavoro in cui i singoli professionisti intervengono

Delegati delle imprese affidatarie (Art. 97 D.Lgs. 81/2008 – verifica e controllo)

Nei cantieri per lo spettacolo, vengono generalmente individuate alcune figure come i "Crew Chief o Crew boss" che sono professionisti incaricati dalle imprese affidatarie degli interventi riferiti al montaggio/smontaggio/gestione delle tecnologia (audio- luci – video – effetti) Di fatto sono figure che hanno un ruolo gerarchico importante che organizzano e gestiscono effettivamente le squadre (composte da lavoratori di imprese/cooperative diverse). Queste figure possono, se adeguatamente formate e formalmente nominate, ricoprire il ruolo di "preposti delegati dal datore di lavoro dell'Impresa Affidataria" al fine dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Delegati delle imprese esecutrici (preposti)

In un ambito organizzativo come quello dello spettacolo i preposti delle imprese esecutrici giocano un ruolo importante ed in particolare le imprese e cooperative che forniscono mano d'opera, per la logistica e il facchinaggio. Essi devono essere in grado di decidere rapidamente quanti e quali operatori affidare ai "preposti delegati dal datore di lavoro dell'Impresa affidataria". Tale decisione dovrà essere presa anche in ragione del livello di formazione e di idoneità dei lavoratori affidati verificando anche il rispetto delle condizioni di sicurezza da parte del personale affidato o posto alle sue dirette dipendenze, all'interno di una "cabina di regia".

Imprese affidatarie ed esecutrici straniere

Quando il produttore italiano acquista lo spettacolo da un produttore straniero acquisisce oltre alla performance artistica con la complessiva macchina scenica, anche parte delle risorse umane necessarie per realizzarla. Nel tour italiano saranno quindi presenti anche imprese e personale specialistico scelti e incaricati direttamente dalla produzione straniera che in buona sostanza seguono l'intero tour.

In pratica il produttore straniero diventa un vero e proprio fornitore di quello italiano. Va da sé che questa impresa "quella di produzione straniera" opererà nel cantiere di allestimento italiano, come una qualunque affidataria della committenza nazionale. Le varie figure direzionali presenti nell'organigramma di cantiere della produzione straniera, vengono inquadrate di volta in volta come dirigenti per la sicurezza cui spettano gli obblighi generali di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Verifica Idoneità Tecnico Professionale per Imprese

Se per quanto concerne l'impiego di imprese Italiane sono valide le regole e le procedure di verifica previste dall'art. 90 comma 9 lettera a) e b), con le modalità esplicitate dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, per le imprese straniere in particolare extra UE sono necessarie alcune integrazioni.

Fermo restando l'obbligo in capo al Committente di adempiere a quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro dell'impresa straniera dovrà autocertificare ovvero presentare documentazione comprovante:

- di essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio ovvero business registration document/ certificate of incorporation
- di aver assolto agli obblighi di valutazione dei rischi – risk assessment
- di essere in regola con gli obblighi assicurativi per i lavoratori del paese di provenienza
- di aver assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria – declaration FIT TO WORK
- di avvenuta formazione/informazione/addestramento di tutto il personale impiegato mediante autocertificazione – copia degli attestati di formazione quando disponibili

E' stato predisposto uno specifico modello di autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, redatto di norma in lingua inglese, che dovrà essere compilato a cura del datore di lavoro straniero e consegnato alla committenza Italiana (AFFIDAVITY).

Formazione e addestramento delle figure professionali

Sono da prevedere percorsi formativi specifici e adeguate certificazioni per il personale operante in cantiere ed anche per i soggetti con compiti direttivi e di coordinamento. Per le imprese aventi sede in territorio Straniero è stata impostata un apposito modello ove il Datore di Lavoro dell'impresa straniera attesta l'avvenuta formazione/informazione/addestramento del personale e se ne assume la relativa responsabilità. In aggiunta a ciò, per le mansioni a maggior rischio quali i rigger ovvero per lavorazioni che comportano il possesso di specifica formazione, a tali autocertificazioni dovranno essere affiancate attestazioni di avvenuta formazione a specifici corsi da comparare mediante tabelle di comparazione della formazione agli standard italiani. Si è prevista la possibilità di integrare la stessa mediante briefing e materiale informativo/formativo predisposto dal CSE.